



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 97 DEL 15/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA DEGLI ACCESSI IN AREA DEMANIALE MARITTIMA, DAL 28° ACCESSO AL MARE DI VIA BAFILE SINO A VIA ORIANI, COMPRESI GLI ACCESSI AL MARE PRIVATI. STAGIONE TURISTICO BALNEARE 2026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che Città di Jesolo conta, durante la stagione estiva, la presenza di migliaia di turisti, anche giornalieri, i quali si riversano sulle vie e piazze principali del lido, nonché sull'arenile;

Considerata la storica presenza, nella zona di Piazza Mazzini, di locali e, lungo l'arenile, di chioschi ed altri pubblici esercizi che attraggono, con continui eventi serali, una moltitudine di avventori i quali impegnano a piedi gli accessi al mare, limitrofi alla zona della piazza, per raggiungere e lasciare l'arenile;

Rilevato che la maggior affluenza di pedoni, sugli accessi al mare in questione, si registra durante i fine settimana e nel periodo di ferragosto con direzione dall'asse viario principale interessato dalla stagionale Z.T.L. all'arenile;

Costatato che l'accesso al mare di via Nievo presenta, per la sua posizione centrale e di diretto accesso ad uno dei più rinomati e frequentati locali dell'arenile, le maggiori criticità in termini di affluenza e passaggio pedonale; criticità che si ripercuotono anche sui limitrofi accessi, in particolare dal 28° accesso al mare di via Bafile sino a via Oriani, compresi gli accessi al mare privati ad uso pubblico;

Accertata la presenza, negli accessi suindicati ed in prossimità degli stessi, di passi carrai, stalli di sosta ed altre aree private al servizio di residenti, domiciliati, frontisti ed aventi titolo i quali impegnano la carreggiata degli accessi citati con continui passaggi e transiti veicolari;

Considerato che il transito pedonale deve trovare adeguato coordinamento con il traffico veicolare al fine di evitare situazioni di pericolo e/o intralcio alla circolazione soprattutto con indebite e prolungate occupazioni della carreggiata;

Valutato positivamente l'impatto sulla viabilità ottenuto da medesima disciplina adottata nelle annualità 2023, 2024 e 2025, rispettivamente con ordinanze dirigenziali n. 55 del 15/05/2023, n. 66 del 30/05/2023, n. 90 del 09/05/2024, n. 115 del 04/07/2024, n. 119 del 12/07/2024 e n. 66 del 15/05/2025;

Ritenuto di dover confermare, per la stagione 2026, la disciplina di limitazione alla circolazione suindicata anche al fine di garantire la sicurezza e la mobilità della circolazione;

Visto l'art. 1, 5, 7, 190 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e le rispettive norme del regolamento di attuazione.

O R D I N A

- 1) Sugli accessi al mare **dal 28° accesso al mare di via Bafile sino a via Oriani, compresi gli accessi al mare privati ad uso pubblico** e con esclusione dell'accesso al mare di via Nievo e dell'accesso

privato ad uso pubblico di viale G. Schiavon [per questi ultimo, vedi successivo punto 2)]:

- il **divieto di transito** tutti i sabati, dalle ore 22:00 fino alle ore 04:00 del giorno successivo, con inizio da sabato 23 maggio 2026 sino a sabato 29 agosto 2026, nonché dalle ore 22:00 alle ore 04:00 del giorno successivo nelle giornate del 14 - 15 - 16 - 17 agosto 2026, con le seguenti eccezioni:

a) **transito dall'intersezione con l'asse principale verso l'arenile:**

consentito esclusivamente ai residenti, domiciliati, frontisti ed aventi titolo per raggiungere le abitazioni, condomini, strutture alberghiere, attività commerciali ecc. aventi passo carraio o accesso pedonale all'interno dell'area interdetta o transito pedonale a ridosso dell'area demaniale interessata;

b) **transito dall'arenile verso l'intersezione con l'asse principale:**

sempre consentito.

2) Sull'accesso al mare di **via Nievo** e sull'accesso privato ad uso pubblico di **viale G. Schiavon**:

- il **divieto di transito** tutti i sabati, dalle ore 22:00 fino alle ore 04:00 del giorno successivo, con inizio da sabato 23 maggio 2026 sino a sabato 29 agosto 2026, nonché dalle ore 22:00 alle ore 04:00 del giorno successivo nelle giornate del 14 - 15 - 16 - 17 agosto 2026, con le seguenti eccezioni:

a) **transito dall'intersezione con l'asse principale verso l'arenile:**

consentito esclusivamente ai residenti, domiciliati, frontisti ed aventi titolo per raggiungere le abitazioni, condomini, strutture alberghiere, attività commerciali ecc. aventi passo carraio o accesso pedonale all'interno dell'area interdetta. Nonché, per via Nievo, agli ospiti dell'Hotel delle Rose per raggiungere gli stalli di sosta ivi presenti;

b) **transito dall'arenile verso l'intersezione con l'asse principale:**

consentito esclusivamente ai residenti, domiciliati, frontisti ed aventi titolo per raggiungere le abitazioni, condomini, strutture alberghiere, attività commerciali ecc. aventi passo carraio o accesso pedonale all'interno dell'area interdetta. Nonché, per via Nievo, agli ospiti dell'Hotel delle Rose per lasciare gli stalli di sosta ivi presenti.

3) Che al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza possano essere posate sulla carreggiata barriere fisiche di tipo provvisorio e rimovibile (ad esempio, transenne) e che il controllo delle presenti disposizioni possa essere assicurato anche con l'impiego di soggetti privati addetti alla sicurezza (c.d. steward) opportunamente individuati con bando promosso dall'Amministrazione comunale;

4) Che in corrispondenza delle chiusure di carreggiata degli accessi al mare possano essere previste e segnalate deviazioni del traffico pedonale in direzione degli accessi limitrofi.

E' sospesa l'efficacia di ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. del 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.